

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 gennaio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2004, n. 7.

Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in provincia Autonoma di Bolzano. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 25 novembre 2004, n. 8.

Tutela della salute dei non fumatori Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 aprile 2004, n. 0125/Pres.

Approvazione ulteriori modifiche ed integrazioni al «regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 45, della legge regionale n. 12/2002» Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2004, n. 0128/Pres.

Regolamento per la realizzazione di attività di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza. Approvazione. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2004, n. 0129/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana a favore degli immigrati extracomunitari. Approvazione Pag. 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 24.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25.

Norme in materia di organismi geneticamente modificati.
Pag. 14

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2004, n. 19.

Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.
Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 20.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1998, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2004, n. 21.

Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia Pag. 17

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004 Pag. 28

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2004, n. 7.

Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in provincia Autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 2 novembre 2004)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e principi

1. La provincia autonoma di Bolzano contribuisce alla valorizzazione del servizio civile volontario nel proprio territorio, avvalendosi delle risorse della società civile e del volontariato nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero.

2. Il servizio civile provinciale è finalizzato a:

a) valorizzare la cittadinanza attiva, assicurando l'accesso di cittadine e cittadini al servizio civile provinciale senza distinzione di età, sesso e di appartenenza culturale o religiosa;

b) proporre ed offrire ai giovani l'opportunità di fare esperienze e di seguire una formazione in uno o più settori specifici, consentendo loro di migliorare le proprie conoscenze professionali e di acquisire una più profonda coscienza sociale;

c) offrire alle persone adulte di ogni età le condizioni per mettere a disposizione della comunità le nozioni acquisite ed esperienze maturate in cambio di benefici e crediti spendibili;

d) promuovere progetti ed iniziative finalizzati a soddisfare le necessità e le esigenze della collettività, con particolare riguardo per le fasce più deboli e svantaggiate della società;

e) incentivare settori e azioni innovative quali la cultura della pace e della solidarietà, nonché forme alternative di interventi non violenti da attuare in situazioni di crisi;

f) promuovere lo sviluppo sostenibile della società sia a livello provinciale che globale;

g) operare in collaborazione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, nonché con altre istituzioni statali o comunitarie.

Art. 2.

Strumenti

1. Le finalità di cui all'art. 1 vengono realizzate tramite le seguenti azioni:

a) il servizio civile volontario prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, da giovani di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo variabile da 6 a 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto privato e pubblico, dietro compensi, crediti e benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3 e 7, nonché all'art. 14, comma 1, lettera *a)*;

b) il servizio civile quale servizio sociale volontario svolto da adulti ed anziani, per un periodo variabile da 8 fino a 24 mesi presso organizzazioni ed enti privati e pubblici, in seguito al quale i volontari conseguono i crediti e benefici di cui all'art. 6, commi 1, 4, 5, 6, e 7, e all'art. 14, comma 1, lettera *a)*.

Art. 3.

Settori d'intervento

1. L'impiego dei volontari di cui all'art. 2, comma 1, non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ed avviene nell'ambito di progetti e interventi riguardanti i seguenti settori:

- a)* assistenza sanitaria e sociale;
- b)* reinserimento sociale nonché altri interventi di carattere sociale, in particolare interventi di emergenza;
- c)* educazione, servizio giovani e promozione culturale;
- d)* tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- e)* protezione civile;
- f)* tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- g)* cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra i popoli;
- h)* attività di tempo libero e di educazione sportiva.

Art. 4.

Sistema informativo e di monitoraggio

1. L'amministrazione provinciale predispone:

a) un sistema informativo e una banca dati dei progetti e degli interventi proposti, allo scopo di assicurare un rapido orientamento ed un'ampia scelta ai cittadini, nonché di favorire il contatto tra il volontariato e il mercato del lavoro;

b) un sistema provinciale di monitoraggio al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e doveri delle parti coinvolte, per garantire che il servizio si traduca in un'effettiva crescita e valorizzazione della persona.

Art. 5.

Carta di riconoscimento del servizio civile

1. È istituita la carta di riconoscimento del servizio civile per i volontari di cui all'art. 2, comma 1, in cui vengono registrati i servizi resi nell'ambito dell'attività svolta e la formazione seguita, nonché i crediti e benefici conseguiti e spendibili in seguito all'attestazione delle relative prestazioni.

2. La giunta provinciale individua, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, gli ambiti di spendibilità dei crediti e benefici risultanti in base ai servizi registrati nella carta di riconoscimento del servizio civile.

Art. 6.

Benefici e crediti

1. A tutti i volontari in servizio civile sono garantite, in forma gratuita, le prestazioni sanitarie connesse all'espletamento del servizio volontario.

2. Ai volontari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, spettano l'assegno per il servizio civile di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero, nonché tutti gli altri benefici previsti.

3. Ai volontari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca, italiana e/o ladina di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, spetta l'indennità prevista all'art. 1 dello stesso decreto; il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile.

4. La giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*; il relativo onere è a carico del fondo provinciale per il servizio civile.

5. A tutti i volontari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico degli enti ed organizzazioni per i quali i volontari prestano servizio.

6. Ai volontari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria alla previdenza sociale, con onere a carico del fondo provinciale per il servizio civile.

7. La giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, le esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 7.

Competenze della Provincia

1. La provincia esercita funzioni di programmazione, indirizzo e di vigilanza, avvalendosi dell'attività propositiva e consultiva dell'Osservatorio provinciale del volontariato, e provvede a:

- a) istituire presso la Ripartizione presidenza l'albo provinciale degli enti di servizio civile;
- b) promuovere la formazione di base dei volontari, fissando nell'ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto;
- c) esaminare e approvare i progetti di servizio civile;
- d) curare la programmazione annuale delle attività e delle risorse;
- e) coordinare il sistema informativo e istituire la banca dati;
- f) svolgere attività di vigilanza sull'applicazione delle norme disciplinanti il servizio civile volontario.

Art. 8.

Fondo provinciale

1. La provincia istituisce il fondo provinciale per il servizio civile volontario, in cui confluiscono le risorse del fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

2. Nel caso in cui la quota di risorse del fondo nazionale da destinare ai compensi dei volontari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), risulti insufficiente a coprire i compensi dei volontari operanti in provincia sulla base della programmazione provinciale, si provvede attingendo dalle risorse del fondo provinciale.

Art. 9.

Enti di servizio civile

1. Per l'iscrizione all'albo provinciale le organizzazioni e gli enti pubblici e privati di servizio civile devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all'art. 3;
- c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti ed interventi previsti;
- d) aver svolto attività continuativa da almeno tre anni.

2. L'accreditamento e l'iscrizione all'albo nazionale tenuto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile costituisce titolo per l'iscrizione all'albo provinciale.

Art. 10.

Formazione per il servizio civile

1. Gli enti di servizio civile sono titolari della formazione nonché dell'addestramento specifico dei volontari, e si avvalgono a tal fine del supporto di coordinamenti o forme associative di enti.

2. Gli enti di servizio civile curano, in collaborazione con la provincia, l'aggiornamento delle persone responsabili del servizio civile all'interno degli enti stessi.

Art. 11.

Criteri di approvazione dei progetti ed interventi

1. La Giunta provinciale approva i progetti e interventi di servizio civile che presentano i seguenti requisiti:

- a) definizione dell'attività per cui si richiede l'impiego dei volontari in servizio civile;
- b) durata dell'intervento nei limiti massimi previsti dall'art. 2, comma 1;
- c) capacità d'impiego minima di volontari;

- d) modalità di selezione dei volontari;
- e) previsione della formazione di base del volontario;
- f) definizione del programma di formazione specifica e della procedura di monitoraggio delle competenze acquisite;
- g) indicazione del referente o della referente operativi responsabili del progetto e del responsabile o della responsabile del servizio civile all'interno dell'ente o del coordinamento;
- h) dichiarazione relativa alla sicurezza e tutela dei volontari, anche in riferimento alla loro copertura assicurativa.

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento del fondo provinciale per il servizio civile concorrono risorse provinciali, statali e comunitarie.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti del fondo provinciale per il servizio civile di cui all'art. 8, comma 1, nonché tramite le risorse previste nelle leggi di settore in cui si inseriscono gli interventi.

Art. 13.

Norme transitorie

1. I crediti e benefici di cui agli articoli 6 e 14 spettano altresì a coloro che prestano servizio all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Regolamento d'esecuzione

1. Con regolamento d'esecuzione sono disciplinati:

- a) i benefici previsti a favore dei volontari, quali i crediti formativi per la formazione universitaria e professionale, il riconoscimento del servizio civile nei concorsi pubblici, le agevolazioni nel collocamento sul mercato del lavoro nonché nella fruizione dei servizi pubblici di trasporto, le riduzioni a manifestazioni culturali e sportive;
- b) le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 7;
- c) i controlli volti ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla presente legge;
- d) i criteri di approvazione dei progetti ed interventi di cui all'art. 11.

Art. 15.

Norme finali

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):

- «i) formulare proposte intese a promuovere il servizio civile volontario in provincia;
- j) esprimere parere sulle proposte programmatiche e sulla formazione dei volontari.»

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:

- «e) tre rappresentanti degli enti di servizio civile.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 ottobre 2004

DURNWALDER

04R0699

LEGGE PROVINCIALE 25 novembre 2004, n. 8.

Tutela della salute dei non fumatori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 7 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. È vietato fumare in tutti i locali chiusi, aperti al pubblico.
2. È altresì vietato fumare in tutti luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per giovani.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) «locali chiusi, aperti al pubblico» i locali ai quali il pubblico accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari di apertura, ivi compresi i circoli privati, club e simili;
 - b) «strutture per giovani» i centri giovanili, parrocchiali, sportivi e simili.

Art. 3.

Deroghe

1. Eventuali deroghe sono consentite soltanto per i locali di cui all'art. 1, comma 1, riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. I locali chiusi, aperti al pubblico che usufruiscono di tali deroghe possono riservare una o più aree ai fumatori; il totale delle superfici delle aree riservate ai fumatori deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Le aree per fumatori devono essere dotate di impianti per la ventilazione e di ricambio di aria regolarmente funzionanti.
3. La struttura e dimensione dei locali e delle aree di cui al comma 2 devono essere adeguate al requisiti igienici, tecnici e strutturali previsti dal regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Permane tuttavia il divieto di fumare in tutte le aree sin tanto che non siano state completate le operazioni di adeguamento.
5. Le deroghe di cui al presente articolo non sono consentite per le strutture di cui all'art. 1, comma 2, e per i locali chiusi, aperti al pubblico nei quali vengono somministrati pasti. Nel regolamento di esecuzione è individuata la tipologia sia di tali locali sia dei pasti ivi somministrati.

Art. 4.

Osservanza del divieto

1. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati all'art. 1, curano l'osservanza del divieto, esponendo in posizione visibile cartelli riproducenti le disposizioni con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori e adempiendo gli obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Art. 5.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,5 a euro 275; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'art. 4, che non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi in cui gli impianti di ventilazione, descritti nel regolamento di esecuzione, non siano funzionanti, non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
3. Il gettito derivante da queste sanzioni amministrative è destinato al finanziamento di progetti di prevenzione del tabagismo.
4. L'obbligo di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Art. 6.

Divieto di fumo per i minori di anni 16

1. Fermo il disposto dell'art. 730, comma 2, del codice penale, chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni 16 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 250.

Art. 7.

Distributori automatici di sigarette

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i distributori automatici di sigarette devono essere disattivati, attraverso apposito temporizzatore, nella fascia di orario che va dalle ore 7 alle ore 22, compresi i giorni festivi.
2. La violazione della presente disposizione comporta la irrogazione di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di euro 250.

Art. 8.

Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. L'osservanza delle norme della presente legge e del relativo regolamento d'esecuzione è demandata a tutti coloro che nell'esercizio delle proprie funzioni rivestono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2005. Nelle aree dei locali di cui all'art. 1, comma 1, nelle quali non vengono somministrati pasti e in quelli in cui l'area per la somministrazione di pasti non è separata, mediante pareti a tutta altezza e larghezza e con gli accessi esistenti, dall'area in cui non vengono somministrati pasti, le disposizioni della presente legge si applicano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.
- La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 25 novembre 2004

SAURER

04R0765

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 aprile 2004, n. 0125/Pres.

Approvazione ulteriori modifiche ed integrazioni al «regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 45, della legge regionale n. 12/2002».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 45 della stessa legge regionale con cui viene istituito il fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia allo scopo di consentire l'attivazione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali delle imprese artigiane;

Visto, inoltre, l'art. 75 della medesima legge regionale, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono stabilite le misure di aiuto, i criteri e le modalità di intervento relativi, tra l'altro, ai finanziamenti previsti dall'art. 45;

Visto il proprio decreto n. 0259/Pres. di data 25 luglio 2003, con il quale è stato approvato il regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia come previsto dall'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;

Visto il proprio decreto n. 0351/Pres. di data 6 ottobre 2003, con cui sono state approvate le modifiche apportate al predetto regolamento;

Ritenuto opportuno derogare al divieto di cumulo previsto dall'art. 3, comma 2 del più volte citato regolamento, al fine di consentire un più efficace sostegno agli investimenti effettuati dalle imprese artigiane, limitatamente ai casi di garanzia concessa dai consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane della Regione a titolo di «*de minimis*» alle imprese beneficiarie dei contributi di cui trattasi, sempre che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001;

Ritenuto necessario integrare il citato regolamento con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, come disposto dal comma 3 dei medesimi articolo e legge;

Ritenuto altresì necessario integrare il più volte richiamato regolamento con le disposizioni che stabiliscono le modalità e i criteri relativi ai contributi di cui al comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 18/2003, come previsto dal comma 13 dei medesimi articolo e legge;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su Conforme deliberazione della giunta regionale n. 729 del 26 marzo 2004;

Decreta:

1. Il «regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», approvato con proprio decreto n. 0259/Pres. del 25 luglio 2003, e modificato con proprio decreto n. 0351/Pres. del 6 ottobre 2003, è modificato ed integrato in conformità al testo di cui all'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui al citato allegato A quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 aprile 2004

ILLY

Modifiche ed integrazioni al «regolamento concernente le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2003, n. 0259/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres.

Art. 1.

Modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/2003 e modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0351/2003.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del «regolamento concernente le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2003, n. 0259/Pres. e modificato con decreto del presidente della Regione 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres. è sostituito dal seguente:

«2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici concessi per la stessa iniziativa, ad eccezione delle garanzie concesse dai consorzi garanzia fidi fra le imprese artigiane della Regione a titolo di «*de minimis*», fermo restando il rispetto dell'intensità di aiuto fissata dal successivo art. 5».

2. Dopo l'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/2003 è introdotto il seguente:

«Art. 9-bis (*Sicurezza nel lavoro*). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza nel lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.».

3. Dopo l'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/2003 è introdotto il seguente:

«Art. 12-bis (*Interventi urgenti a favore delle imprese artigiane danneggiate da eventi calamitosi*). — 1. Ai sensi dell'art. 76 della legge regionale, n. 18/2003, l'amministrazione regionale concede alle imprese artigiane danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio, finanziamenti a tasso zero per la durata massima di quindici anni, a copertura totale dell'investimento aziendale per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati.

2. I contratti relativi agli interventi di cui al comma 1 sono stipulati dalle imprese danneggiate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia entro il 31 dicembre 2004.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

4. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2004, n. 0128/Pres.

Regolamento per la realizzazione di attività di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 21 del 26 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13, comma 23 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002» che così recita: «Sono disciplinati con regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, relativi a:

- a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;
- b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;
- c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali.»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2003, n. 0400/Pres. con il quale è stato approvato il regolamento relativo alla lettera a) del comma citato;

Considerato che sta per essere concluso anche l'iter procedurale relativo al regolamento relativo alla lettera b) del comma stesso;

Visto altresì l'art. 13, comma 24 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 sunnominata, che così recita: «Il servizio autonomo per l'immigrazione può avvalersi, mediante convenzione, di associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'albo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 46/1990 o al registro di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di comprovata esperienza per lo svolgimento di servizi nei seguenti settori, richiedenti l'utilizzo di operatori particolarmente qualificati:

- a) inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi;
- b) inserimento nelle strutture scolastiche e rapporti scuola-famiglia;
- c) consulenza giuridico-legale a favore degli enti locali e delle associazioni operanti nel settore;
- d) inserimento occupazionale, con particolare riguardo al lavoro domestico.»;

Visti i commi 46 e 47 dell'art. 4, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)», con i quali vengono

definiti gli interventi che comuni, province ed aziende per i servizi sanitari, ospedalieri ed universitarie di ricerca possono rispettivamente attuare nell'ambito dei programmi annuali di attività del servizio autonomo per l'immigrazione (le cui competenze attualmente spettano al servizio per le politiche della pace, solidarietà e dell'associazionismo) e viene prevista l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e di concessione dei benefici;

Atteso che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere c) ed e) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000», il servizio suindicato può attuare interventi progettuali direttamente o avvalendosi di associazioni riconosciute e degli enti locali e svolge i compiti demandati dalla giunta regionale attinenti alla politica attiva nei confronti del problema dei rifugiati e profughi e richiedenti asilo, anche nell'ambito della normativa statale in materia;

Visto, altresì, il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Preso atto che la presenza di immigrati nel Friuli-Venezia Giulia, ha registrato negli ultimi dieci anni un tasso medio di incremento del 10% annuo, ed ha ormai assunto i caratteri di un fenomeno costante e socialmente rilevante;

Ritenuto che gli interventi a sostegno dell'immigrazione debbano entrare in una fase di sistematicità e coordinamento con gli enti locali e le organizzazioni sociali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione di un regolamento per la realizzazione di attività di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 799 del 2 aprile 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la realizzazione di attività di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 aprile 2004

ILLY

Regolamento per la realizzazione di attività di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza.

Capo I

GENERALITÀ

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dell'art. 13, comma 23, lettera c) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 e dell'art. 4, comma 46 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, e la stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 13, comma 24 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, per la realizzazione di attività di soste-

gno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza.

Capo II

CONTRIBUTI

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono richiedere i contributi:

- a) i comuni, in forma singola od associata;
- b) le province;
- c) le aziende sanitarie territoriali, le aziende ospedaliere e le aziende universitarie di ricerca;
- d) le associazioni iscritte all'albo delle associazioni degli immigrati di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell'ente regionale per i problemi dei migranti), ovvero iscritte al registro di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), in seguito denominate «Associazioni».

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Nell'ambito delle attività previste ai sensi di legge, sono ammissibili le spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, di seguito indicate:

- a) le spese afferenti i progetti di sostegno, agli immigrati extra comunitari per l'accesso ai servizi abitativi, sociali, scolastici ed iniziative di formazione civica;
- b) le spese afferenti ai progetti di mediazione nelle scuole, di promozione delle attività delle associazioni degli immigrati e di valorizzazione della lingua e della cultura di origine;
- c) le spese afferenti i progetti di mediazione culturale in ambito sanitario, anche mirati alla realizzazione di un osservatorio regionale;
- d) le spese afferenti le iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati ed ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali;
- e) le spese afferenti le convenzioni dei beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), con associazioni, enti ed istituzioni operanti nel privato sociale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora siano di iniziativa di soggetti pubblici, possono essere attuati:

- a) nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera a), dai comuni, in forma singola od associata;
- b) nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera b), dalle province;
- c) nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera e), dalle aziende sanitarie territoriali, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende universitarie di ricerca.

3. Non sono ammesse le spese per:

- a) interessi bancari, imposte e tasse;
- b) fideiussioni;
- c) personale, ad eccezione di quello con contratto di somministrazione lavoro, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro a tempo determinato e di quello con incarico esterno per consulenze, con indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del corrispettivo orario;
- d) rimborsi forfettari di spesa.

Art. 4.

Misure del contributo

1. Il contributo complessivo annuale a favore dei comuni è concesso in misura non superiore all'80% della spesa ammissibile relativa ai progetti presentati.

2. Il contributo complessivo annuale a favore delle province è concesso in misura non superiore all'80% della spesa ammissibile relativa ai progetti presentati.

3. Il contributo complessivo annuale a favore delle aziende sanitarie territoriali, le aziende ospedaliere e le aziende universitarie di ricerca è concesso nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

4. Il contributo complessivo annuale a favore delle associazioni è concesso nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

5. Gli interventi di particolare valore sociale possono essere finanziati fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

6. Sono considerati di particolare valore sociale gli interventi rinnovativi che comportino cambiamenti significativi in materia di integrazione sociale, nonché gli interventi riproducibili in altri ambiti territoriali e sociali.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al servizio per politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo (in seguito denominato «Servizio») entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Le domande sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate dalla seguente documentazione:

- a) una relazione illustrativa del progetto con il programma delle attività da intraprendere nell'ambito del progetto stesso;
- b) un quadro analitico delle spese previste per l'attuazione del progetto, con specifica individuazione delle spese relative a ciascuna delle categorie elencate all'art. 3;
- c) l'indicazione delle quote di risorse proprie del soggetto richiedente, messe a disposizione per la copertura delle spese previste per l'attuazione del progetto;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, relativa agli altri benefici eventualmente richiesti od ottenuti per il medesimo progetto o per singole attività programmate nell'ambito del progetto stesso.

Art. 6.

Criteri per il riparto delle risorse

1. I contributi verranno concessi secondo il seguente ordine di priorità:

- a) ai beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), qualora gli stessi dichiarino di avvalersi delle associazioni, nonché di enti ed istituzioni operanti nel privato sociale, mediante la stipula di convenzioni;
- b) ai beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) non convenzionati;
- c) ai beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Nel valutare le priorità tra le domande presentate dai beneficiari di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto dei progetti che assicurano continuità alle attività degli anni precedenti, nonché della percentuale di immigrati presente sul territorio su cui insiste il beneficiario.

Art. 7.

Modalità di erogazione dei contributi e rendicontazione

1. I contributi concessi sono erogati in via anticipata, con apposito decreto, sino alla misura dell'80% dell'importo totale all'avvio delle attività, attestato con dichiarazione a firma del funzionario

responsabile di cui all'art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 o, negli altri casi, del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

2. Il saldo del contributo è corrisposto contestualmente all'approvazione del rendiconto presentato al servizio, entro il termine fissato nel decreto di erogazione di cui al comma 1, secondo le modalità previste dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), unitamente alla documentazione di cui al comma 2, sono tenuti a trasmettere al servizio una relazione sullo stato di attuazione del progetto da cui si evinca il numero di utenti coinvolti e delle attività svolte in loro favore, nonché la tipologia degli interventi stessi.

4. Nel caso di parziale realizzazione del progetto ammesso a contributo si procede alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso.

5. Qualora le attività oggetto del contributo non vengano avviate entro sei mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo, si procede alla revoca del medesimo, salvo proroga che può essere concessa su motivata richiesta a firma dei soggetti di cui al comma 1.

6. In caso di incompletezza, irregolarità o assenza della documentazione relativa ai contributi erogati oggetto di rendicontazione, il servizio provvede alla revoca del contributo ed al recupero della somma erogata.

Art. 8.

Integrazione di documentazioni

1. Nel caso di carenza di documentazione il servizio provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante, ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio ed inderogabile di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di archiviazione del progetto, ovvero di revoca dei contributi.

Art. 9.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, durante lo svolgimento delle iniziative ed entro dodici mesi dalla data di presentazione della rendicontazione, il servizio può disporre ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità e la regolarità delle dichiarazioni prodotte.

2. I soggetti preposti ai controlli hanno libero accesso alla documentazione relativa alle attività realizzate con il contributo.

Capo III

CONVENZIONI

Art. 10.

Soggetti ed attività convenzionabili

1. Il servizio può avvalersi delle associazioni, mediante convenzioni, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 13, comma 24 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, anche nell'ambito delle misure per la tutela dei rifugiati e dei profughi.

2. In assenza di progetti di sostegno attivati dai comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), il servizio è autorizzato a rinnovare le convenzioni per la prosecuzione delle attività e dei servizi con le associazioni già operanti ed alle medesime condizioni.

Art. 11.

Contenuto della convenzione

1. Ogni convenzione deve contenere i seguenti elementi:

- a) soggetto;
- b) oggetto;
- c) modalità e tempi di esecuzione;
- d) modalità di concessione dei finanziamenti;
- e) modalità di verifica dell'operato dei soggetti.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Norma transitoria

1. In via di prima applicazione, per l'anno in corso, le domande di contributo sono presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e sono ammissibili, nei limiti previsti dall'art. 3, le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

2. Sono fatte salve le domande eventualmente già presentate al servizio, anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, purché conformi alle previsioni del medesimo. Il servizio provvede a richiedere le opportune integrazioni.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 aprile 2004, n. 0129/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana a favore degli immigrati extracomunitari. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13, comma 23 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002» che così recita: «Sono disciplinati con regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, relativi a:

- a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;
- b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;

c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed in particolare l'art. 38;

Attesa la necessità di realizzare azioni positive per sviluppare il benessere e la qualità della vita degli stranieri e la loro valorizzazione, nel rispetto delle diversità, delle caratteristiche culturali ed etniche;

Preso atto che risulta essenziale assicurare agli stranieri strumenti adeguati per lo sviluppo delle loro competenze linguistiche, riducendo in tal modo i fattori di svantaggio che potrebbero compromettere anche un loro eventuale successivo percorso formativo;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione di un apposito regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione, approfondimento della lingua italiana a favore degli immigrati extracomunitari;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 865 dell'8 aprile 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana a favore degli immigrati extracomunitari», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 aprile 2004

ILLY

Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana a favore degli immigrati extracomunitari.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 23, lettera b) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ha per oggetto la disciplina della concessione di finanziamenti diretti a promuovere corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana definiti dal documento europeo intitolato «Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione» (Consiglio d'Europa 1996-2001) che propone la ripartizione dei profili dell'utente con competenza linguistica di base in:

a) livello A1 corrispondente al profilo di apprendimento finalizzato al soddisfacimento di bisogni di tipo concreto;

b) livello A2 corrispondente al profilo di apprendimento finalizzato al soddisfacimento di bisogni di tipo concreto più complessi;

c) livello B1 corrispondente al profilo di apprendimento caratterizzato dall'autonomia comunicativa applicata alle situazioni dell'interazione quotidiana.

Art. 2.

B e n e f i c i a r i

1. Il finanziamento può essere richiesto dai sottoelencati soggetti:

a) istituzioni scolastiche sedi dei centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (in seguito denominati C.T.P.);

b) istituti scolastici statali;

c) enti locali;

d) enti di formazione, operanti in Regione, riconosciuti idonei ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 «Ordinamento della formazione professionale»;

e) associazioni iscritte alla prima sezione del registro previsto dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con sede in Friuli-Venezia Giulia;

f) associazioni per gli immigrati iscritte all'albo regionale, previsto dall'art. 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 «Istituzione dell'ente regionale per i problemi dei migranti».

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Destinatari dei corsi, sono gli immigrati extracomunitari presenti in Regione di età non inferiore a sedici anni, con i limiti di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. Le domande per la concessione del finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 2, devono pervenire al servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo (in seguito denominato servizio) entro il 1° marzo e il 20 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate da:

a) sede, orario e durata del corso;

b) relazione illustrativa del corso da realizzare con l'indicazione dei contenuti e degli obiettivi;

c) elenco dei partecipanti;

d) quadro analitico delle previsioni di spesa per l'attuazione del programma.

Art. 5.

Criteri per il riparto delle risorse

1. I finanziamenti sono concessi ai soggetti di cui all'art. 2 secondo il seguente ordine di priorità:

a) C.T.P.;

b) istituti scolastici statali;

c) i beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f).

2. All'interno di ogni categoria di cui al comma 1, in caso di insufficienza delle risorse disponibili il contributo viene concesso in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 6.

Spese ammesse e limiti massimi di contribuzione

1. Nell'ambito delle attività comprese nelle tipologie di cui all'art. 1, le spese ammissibili a finanziamento sono:

- a) spese per docenti, entro il limite di € 35,00 orari;
- b) spese per mediatori linguistici da affiancare ai docenti nei corsi base, entro il limite di € 20,66 orari;
- c) spese per acquisto di materiale didattico, entro il limite massimo di € 600,00 per corso;
- d) spese generali, entro il limite massimo di € 300,00 per corso.

Art. 7.

Misura del contributo

1. Ai soggetti beneficiari è assegnato un finanziamento così calcolato:

- a) una prima parte determinata, in proporzione al numero di ore per corso, nella misura massima complessiva di € 80,00 orari, per quanto concerne l'art. 6, comma 1, lettere a) e b);
- b) una seconda parte determinata dalle spese di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d).

2. I corsi non possono prevedere una durata inferiore a quaranta ore e superiore a ottanta ore.

Art. 8.

Modalità di attuazione dei corsi

1. Il numero degli iscritti ad ogni corso non può essere inferiore a otto e superiore a sedici. Il corso si deve concludere con un numero di partecipanti non inferiore al 75% degli iscritti.

2. L'avvio e la conclusione dell'attività devono essere comunicate per iscritto al servizio. Con la comunicazione di avvio, il beneficiario del contributo dovrà inoltre presentare il calendario del corso nonché i nominativi dei docenti. Eventuali modifiche al calendario delle lezioni o delle sedi, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto anche via fax.

3. La frequenza degli allievi al corso è comprovata dalla firma che gli stessi appongono sui registri che tutti i soggetti attuatori hanno l'obbligo di predisporre.

4. Per ogni allievo è richiesta una frequenza minima pari a due terzi delle ore complessive del corso.

5. Alla conclusione dei corsi sarà rilasciato un attestato di frequenza comprovante le competenze linguistiche acquisite.

6. I corsi, per facilitare particolari fasce di utenti, possono essere attivati anche durante il periodo estivo.

Art. 9.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione

1. Il finanziamento viene concesso ed erogato in due soluzioni. Si provvede all'erogazione in via anticipata dell'80% del finanziamento concesso, a documentato avvio del corso, previa dichiarazione del legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 2. La residua quota del 20%, è erogata entro tre mesi dalla conclusione dei corsi su presentazione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni per i soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento e ai sensi dell'art. 43 della predetta legge per i soggetti di cui all'art. 2, lettere d), e) e f) dello stesso.

2. Il decreto di concessione del finanziamento fissa il termine per lo svolgimento dei corsi, nonché il termine per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione.

3. Possono essere accolte richieste di proroga del termine per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione su istanza debitamente motivata, a firma del legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 2.

4. Nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa ammessa a finanziamento, si procede alla proporzionale riduzione del finanziamento concesso.

5. In caso di incompletezza, irregolarità o assenza della documentazione a rendicontazione, il servizio provvede alla revoca del finanziamento concesso e al recupero della somma maggiorata degli interessi ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Integrazione di documentazioni

1. Nel caso di carenza di documentazione il servizio provvede per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante, ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio ed inderogabile di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di archiviazione del progetto o di revoca dei contributi.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

1. Durante il periodo di realizzazione dell'intervento il servizio può disporre ispezioni a campione per:

- a) verificare la coerenza fra l'attività proposta e quella in corso di realizzazione;
- b) verificare la presenza del numero degli allievi;
- c) verificare la tenuta dei registri.

2. Entro dodici mesi dalla data di rendicontazione, il servizio può disporre controlli presso i soggetti di cui all'art. 2 per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione nonché la veridicità e la regolarità delle dichiarazioni prodotte.

3. I soggetti preposti ai controlli hanno libero accesso alla documentazione relativa alle attività realizzate con il finanziamento di cui trattasi, necessaria anche per la stesura del verbale di regolare utilizzo delle somme erogate.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le richieste di finanziamento sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0326

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 24.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 146 del 29 ottobre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

POMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale - conto finanziario e conto del patrimonio - della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2003

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto, generale del bilancio in euro 13.948.350.218,49 cui vanno aggiunti euro 2.426.543.613,36 quale avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002 applicato al bilancio 2003. Le entrate, complessive pertanto a euro 16.374.839.831,85.

2. Sul totale delle entrate accertate:

euro 10.764.058.962,94 sono state riscosse e versate;

euro 3.184.291.255,55 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2003

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2003, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 14.531.008.823,76.

2. Sul totale delle spese impegnate:

euro 11.659.195.140,98 sono state pagate;

euro 2.871.813.682,78 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2003

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 2003, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio come segue:

Entrate complessive (art. 2)	Euro 16.374.893.831,85
Spese complessive (art.3)	Euro 14.531.008.823,76
Risultato complessivo della competenza dell'esercizio 2003	Euro 1.843.885.008,09

Art. 5.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2002 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio, finanziario 2003, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

dei quali nell'esercizio 2003 sono stati riscossi e versati	Euro 7.761.762.877,02
e sono rimasti da riscuotere	Euro 6.600.845.893,32
	Euro 1.160.916.983,70

Art. 6.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2002 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	Euro 5.943.343.083,49
dei quali nell'esercizio 2003 sono stati pagati	Euro 5.237.517.163,19
e sono rimasti da pagare	Euro 705.825.920,30

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2003 (art. 2)	Euro 3.184.291.255,55
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2002 e precedenti (art. 5)	Euro 1.160.916.983,70
Residui attivi al 31 dicembre 2003	Euro 4.345.208.239,25

Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2003 (art. 3)	Euro 2.871.813.682,78
Somme rimaste, da pagare sui residui degli esercizi 2002 e precedenti (art. 6)	Euro 705.825.920,30
Residui passivi al 31 dicembre 2003	Euro 3.577.639.603,08

Art. 9.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è determinata come segue:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2002		Euro 530.236.691,91	
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Riscossioni Euro 6.600.845.893,321		10.764.058.962,94	17.364.904.856,26
Pagamenti Euro 5.237.517.163,19		11.659.195.140,98	16.896.712.304,17
Differenza positiva			Euro 468.192.552,09
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2003			Euro 998.429.244,00

Art. 10.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 2003 è accertato nella somma di euro 1.765.997.880,17 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2003		Euro 998.429.244,00	
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Residui attivi Euro 1.160.916.983,70		3.184.291.255,55	4.345.208.239,25
Residui passivi Euro 705.825.920,30		2.871.813.682,78	3.577.639.603,08
Differenza positiva			Euro 767.568.636,17
Avanzo netto di amministrazione al 31 dicembre 2003			Euro 1.765.997.880,17

Art. 11.

Disposizioni speciali - Eccedenze

È approvato il maggior impegno di euro 45.091,78 rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa n. 91070 «Erogazione delle ritenute diverse di natura non erariale, mutualistica o previdenziale sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente», afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di entrata 07010 «Ritenute diverse di natura non erariale, mutualistica o previdenziale sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente», afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

2. È approvato il maggior impegno di euro 48.598.450,66 rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa n. 91289 «Spese di competenza di esercizi futuri», afferente all'UPB 3.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di entrata 07168 «Entrate di competenza di esercizi futuri», afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

3. È approvato il maggior impegno di euro 8,37 rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa n. 91316 «Deposito delle somme in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria dello Stato - Fondo sanitario nazionale», afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di entrata 07174 «Restituzione di somme depositate in conto corrente infruttifero in presso la Tesoreria dello Stato F.S.N.», afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

4. È approvato il maggior pagamento di euro 3.106,24 rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 39675 «Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino». Bacini regionali. (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183) - mezzi statali», afferente all'UPB 1.4.2.3.14600. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità, a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva del bilancio di cassa (capitolo 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020) ed è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

5. È approvato il maggior pagamento di euro 9.789,47 rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 58006 «Spese per la partecipazione al progetto di ricerca finalizzata 'strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza ed il controllo delle liste d'attesa dei ricoveri' (articoli 12 e 12-bis, decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni)», afferente all'UPB 1.5.1.2.18388. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità, a chiusura dell'esercizio del fondo di riserva del bilancio di cassa (capitolo 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

6. È approvato il maggior pagamento di euro 8,37 rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 91316 «Deposito delle somme in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria dello Stato - Fondo sanitario nazionale», afferente all'UPB 3.1.1.7.31500. Tale pagamento è comunque contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità, a chiusura dell'esercizio del fondo di riserva del bilancio di cassa (Capitolo 85300 afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2003, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 12.

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in euro 5.747.193.203,14.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in euro 5.456.955.175,29.

3. L'eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2003 risulta di euro 290.238.027,85.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 ottobre 2004

ERRANI

04R0663

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25.

Norme in materia di organismi geneticamente modificati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 22 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base del principio di precauzione contemplato dall'art. 174 del Trattato della comunità europea ed in osservanza dell'art. 26-bis, comma 1, della Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, disciplina con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzo di organismi geneticamente modificati avendo cura di preservare le risorse genetiche del territorio e di tutelare efficacemente le produzioni agricole ed alimentari, che fanno della identità, originalità, naturalità un valore culturale, economico e commerciale non compromettibile.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta iniziative o misure dirette a:

a) evitare la diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e prevenire l'ibridazione delle produzioni tradizionali e biologiche per mantenere la ricchezza distintiva delle colture;

b) sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie;

c) individuare le aree geografiche ove si praticano le produzioni di qualità e regolamentate per verificare la reale sussistenza delle condizioni di coesistenza sul territorio tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;

d) realizzare forme di consultazione ed informazione pubblica.

Art. 2.

Divieto temporaneo

1. Per le finalità indicate all'art. 1, comma 2, lettera a) ed in funzione della predisposizione di un solido quadro di garanzie scientifiche e di tutele giuridiche, fino alla scadenza indicata dalla normativa nazionale per la adozione del Piano regionale inteso ad assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche e nelle more della fissazione delle soglie di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati nelle sementi e nel materiale di moltiplicazione, è fatto divieto di coltivare specie vegetali ed allevare animali geneticamente modificati in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.

Art. 3.

Ricerca e sperimentazione

1. Per le finalità indicate all'art. 1, comma 2, lettera b), la Regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie orientate al miglioramento della qualità, alla difesa dalle patologie, alla sostenibilità ambientale delle produzioni agricole ed alimentari regionali. La Regione predispone, altresì, un programma interdisciplinare di ricerca per arricchire le conoscenze in materia di coesistenza, collegato alle iniziative del Ministero delle politiche agricole e forestali e di altre regioni, nonché alle indicazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

2. È istituito il comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, nominato dalla giunta regionale e composto da cinque personalità di comprovata competenza scientifica, previa comunicazione alla competente commissione consiliare. Il comitato ha funzione consultiva sul Piano regionale di coesistenza e sulle linee di intervento per l'attività di ricerca e sperimentazione ed informativa sull'evoluzione tecnico-scientifica della materia. Il comitato riferisce, di norma ogni sei mesi, alla competente commissione consiliare.

Art. 4.

Elenco delle produzioni di qualità e regolamentate

1. Per realizzare le finalità dell'art. 1, comma 2, lettera c), la Regione Emilia-Romagna predispose l'elenco delle produzioni agroalimentari di qualità e regolamentate, sementiere e vivaistiche, identificando le relative aree geografiche.

Art. 5.

Esclusione dai marchi di qualità

1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/1992 e n. 51/1995).

2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

Art. 6.

Consultazione e informazione pubblica

1. Per realizzare le finalità indicate dall'art. 1, comma 2, lettera d), la Regione Emilia-Romagna provvede ad individuare le modalità volte ad accertare la volontà degli agricoltori ad esercitare una rinuncia volontaria in determinate aree e per determinate produzioni, nonché ad adottare le eventuali prescrizioni necessarie per rendere effettiva tale rinuncia.

2. La partecipazione e l'informazione di tutti i cittadini e degli operatori agricoli iscritti all'anagrafe delle aziende agricole vengono assicurate attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti informatici.

Art. 7.

Vigilanza

1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, la giunta regionale predispose il Piano annuale dei controlli.

2. Per l'effettuazione dei controlli, la Regione si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, nell'ambito delle funzioni e dei compiti istituzionali attribuiti all'agenzia stessa dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), o di altri enti o istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

3. In attuazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura è fatto obbligo ai gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, sia della grande distribuzione che del commercio al dettaglio, di verificare che i prodotti posti in vendita siano dotati di etichettatura indicante la presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

Art. 8

Procedura comunitaria di controllo

1. Per le finalità di cui all'art. 174, comma 2, del trattato della comunità europea, la presente legge è comunicata alla commissione europea.

Art. 9.

Obblighi e sanzioni amministrative

1. Chiunque non ottemperi al divieto di cui all'art. 2 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.

2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge

regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni è la Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 novembre 2004

ERRANI

04R0741

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2004, n. 19.

Soppressione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 10 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Il consiglio tecnico regionale per la sanità istituito ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Funzioni tecnico-consultive

1. Le funzioni tecnico-consultive tutt'ora esercitate dal consiglio tecnico regionale per la sanità sono affidate alle strutture regionali, individuate con apposito atto della giunta regionale su proposta della direzione regionale alla sanità e servizi sociali.

Art. 3.

Norma transitoria

1. La direzione regionale alla sanità e servizi sociali esercita le funzioni di cui all'art. 2, fino all'assegnazione delle stesse alle strutture regionali competenti.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72;
- b) la legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6;
- c) l'art. 63, della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11;
- d) l'art. 38, della legge regionale 27 marzo 1990, n. 9.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 ottobre 2004

LORENZETTI

04R0702

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 20.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 10 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 2

1. Alla lettera *a*), del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, dopo la parola «tenuta» sono aggiunte le parole «e l'aggiornamento».

2. La lettera *b*), del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 42/1988 è soppressa.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 4

1. Al comma 6, dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1988, le parole «scegliendo quest'ultimo» sono sostituite dalla parola «scegliendoli».

2. Dopo il comma 6, dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1988, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I componenti di cui al comma 2, lettera *a*), devono dichiarare, al presidente della giunta regionale, di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore.».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 22

1. Alla lettera *b*), del comma 1, dell'art. 22 della legge regionale n. 42/1988, dopo le parole «problemi dell'artigianato», sono inserite le parole «all'organizzazione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato».

2. Il comma 1/*bis*, dell'art. 22 della legge regionale n. 42/1988, è abrogato.

Art. 4.

Abrogazione dell'art. 24-bis

1. L'art. 24-bis della legge regionale n. 42/1988 è abrogato.

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 25

1. Al comma 1, dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1988, dopo la parola «Presidente» sono aggiunte le parole «della commissione regionale per l'artigianato».

2. Il comma 2, dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1988, è sostituito dal seguente:

«2. Le sedute della commissione regionale per l'artigianato sono valide: in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro componenti, tra i quali i Presidenti delle commissioni provinciali e di almeno due dei componenti di cui all'art. 23, comma 1, lettere *b* e *c*)».

3. Al comma 3, dell'art. 25 della legge regionale n. 42/1988, le parole «delle commissioni» sono sostituite dalle parole «della commissione regionale per l'artigianato».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 26

1. L'art. 26 della legge regionale n. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Organizzazione*). — 1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione delle funzioni e dei compiti della commissione regionale per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale.

2. I servizi di segreteria della commissione regionale per l'artigianato sono svolti da personale della Regione.

3. La dotazione organica dei servizi di segreteria della commissione regionale per l'artigianato, è definita, sentita la stessa, nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo regionale.

4. Il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno dalla stessa adottato ed approvato dalla giunta regionale.».

Art. 7.

Integrazione della legge regionale n. 42/1988

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 42/1988 è aggiunto il seguente:

«Art. 26/*bis* (*Regolamento interno delle commissioni provinciali per l'artigianato*). — 1. Le modalità di convocazione e la validità delle sedute e delle deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché i compiti e la dipendenza funzionale delle segreterie sono disciplinati da appositi regolamenti di funzionamento, proposti dalle commissioni provinciali per l'artigianato ed approvati dalla commissione regionale per l'artigianato, acquisito il parere della giunta camerale competente.».

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 27

1. Il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il presidente della giunta regionale, sentite limitatamente all'ipotesi che si tratti di una commissione provinciale, la commissione regionale per l'artigianato e la competente Camera di commercio, a seguito di diffida e previa delibera di giunta, dichiara decaduta la commissione per l'artigianato. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità il presidente della giunta regionale attiva la procedura di rinnovo e nomina un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento della nuova commissione.».

2. Il comma 3, dell'art. 27 della legge regionale n. 42/1988, è abrogato.

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 28

1. La rubrica dell'art. 28 della legge regionale n. 42/1988 è sostituita dalla seguente «Segreteria».

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 33

1. Il comma 1, dell'art. 33 della legge regionale n. 42/1988, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell'attività, debbono essere denunciate alla commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi e debbono essere presentate al comune ove l'impresa svolge la propria attività, secondo il procedimento previsto dall'art. 31.».

Art. 11.

Modificazione dell'art. 33-bis

1. L'art.33-bis della legge regionale n. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 33-bis (*Modulistica impiegata*). — 1. Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana sono presentate in modelli approvati dalla commissione regionale per l'artigianato, su proposta delle commissioni provinciali per l'artigianato, previa acquisizione dei pareri delle camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni inerenti la modulistica del registro delle Imprese.».

Art. 12.

Modificazione dell'art. 36

1. L'art. 36 della legge regionale n. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. (*Accordi con le camere di commercio*). — 1. La giunta regionale conclude appositi accordi con le camere di commercio al fine di regolamentare i rapporti con le stesse, in particolare, per il reciproco scambio di informazioni, il collegamento tra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese anche con riferimento a quanto previsto all'art. 35, comma 2.».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 39

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art.39 della legge regionale n. 42/1988 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a norma dell'ottavo comma dell'art. 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. I poteri di accertamento degli illeciti amministrativi competono al presidente della commissione provinciale per l'artigianato e allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali, avvalendosi della segreteria della commissione.

3. I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono trasmessi a cura dei verbalizzanti alla camera di commercio competente per territorio che, anche sulla base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti provvedendo a norma di legge.».

2. Il comma 4, dell'art. 39 della legge regionale n. 42/1988, è abrogato.

3. Il comma 6, dell'art. 39 della legge regionale n. 42/1988, è sostituito dal seguente:

«6. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 5 sono, tra l'altro, impiegate dalla Camera di commercio competente per territorio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.».

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 41

1. L'art. 41 della legge regionale n. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. (*Norma finanziaria*). — 1. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri previsti dall'art.26 è autorizzata la spesa annua di 30.000,00 euro con imputazione alla Unità previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 08.1.010 denominata «Iniziativa per la promozione e sostegno dell'artigianato» (Cap. 5525).

2. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri connessi alle attività trasferite alle camere di commercio di cui all'art.30 si fa fronte con le risorse allocate nella Unità previsionale di base del bilancio regionale, parte spesa, 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (Cap. 719/1022).

3. L'onere di cui al comma 2 è determinato al netto degli importi relativi ai proventi inerenti alle sanzioni e ai diritti di segreteria di cui agli articoli 38 e 39, riscossi ed acquisiti dalle CCIAA ai sensi dell'art. 19, comma 7 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Al finanziamento dell'onere complessivo si fa fronte per l'anno 2005 con le autorizzazioni di spesa recate per le stesse finalità dalla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 (legge finanziaria regionale 2004 annualità 2005).

5. Per gli anni successivi al 2005, la quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c della vigente legge regionale di contabilità.

6. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».

Art. 15.

Decorrenza d'efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 ottobre 2004

LORENZETTI

04R0703

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2004, n. 21.

Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 dell'8 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA,
RESPONSABILITÀ, SANZIONI E SANATORIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Con la presente legge, in riferimento alle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'art. 46 della legge regionale n. 1 del 18 febbraio 2004 e nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia e in particolare dalle norme contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono dettate le norme in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull'attività urbanistico-edilizia, regolando le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria e i sistemi organizzativi di controllo.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione nella Regione Umbria delle norme statali di dettaglio in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni contenute nel titolo IV, capo I e capo II, articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, salvo le disposizioni relative ai principi fondamentali e alla legislazione esclusiva dello Stato.

Capo II

VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

Art. 3.

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all'art. 39 della legge regionale n. 1/2004.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha effetto fino alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge regionale 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o altri immobili di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al comune. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della parte III, titolo I del decreto legislativo 42/2004, il soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui all'art. 14.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 ed ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello con l'indicazione del corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria,

alla provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello stesso, comporta l'applicazione da parte del comune di una sanzione da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.

5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se negativo, sull'attività di vigilanza. Il comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente legge, non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati.

6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso, all'instatario del titolo abilitativo e, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso, anche al proprietario. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo di controllo di cui ai commi 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi all'autorità giudiziaria competente, alla provincia e, tramite l'ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, in caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3, la provincia, previo invito al comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di commissario *ad acta*, i provvedimenti eventualmente necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Art. 4.

Vigilanza su opere di amministrazioni statali

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, informa immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato art. 3.

Art. 5.

Responsabilità

1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidariamente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato formalmente agli altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 20, comma 1 lettera b) della legge regionale n. 1/2004, fornendo altresì al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. In caso contrario il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale segnala al consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 29, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Le determinazioni assunte dall'ordine o collegio professionale sono comunicate al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di denuncia di inizio attività o in presenza del permesso di costruire conseguito con il procedimento edilizio abbreviato di cui all'art. 18 della legge regionale n. 1/2004, nonché il direttore dei lavori, in caso del certificato di agibilità conseguito ai sensi dell'art. 30, comma 4 della stessa legge regionale assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere nella dichiarazione di cui all'art. 18, comma 1, o all'art. 21, comma 1 o nella dichiarazione di cui all'art. 30, comma 1, lettere b) e g) della stessa legge regionale n. 1/2004 il comune ne dà comunicazione al competente ordine o collegio professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo III

SANZIONI

Art. 6.

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2004, con l'esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 13 della stessa legge regionale, ingiunge al proprietario e ai responsabili dell'abuso, nei termini di cui all'art. 3, comma 3, la rimozione o la demolizione e la remissione in pristino, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta giorni su motivata richiesta dell'interessato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L'area acquisita deve consentire l'autonoma utilizzazione del bene e non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, definisce la consistenza dell'area da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali e, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili

dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempreché l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, in base a leggi regionali, a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione della demolizione, l'acquisizione gratuita si verifica a favore del comune, il quale procede alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso.

8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, senza procedere all'acquisizione dell'aerea.

9. Il comune può affidare a terzi per finalità di interesse pubblico la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio comunale.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, resta applicabile anche quanto previsto dal comma 9 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004.

12. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'autorità giudiziaria.

13. In caso di inerzia del comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 3, comma 8.

Art. 7.

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, ivi compresi quelli previsti all'art. 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004 eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo, nonché a quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con ordinanza, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.500,00 euro.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina dopo la preventiva comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004.

5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono trasmessi alla provincia e all'Autorità giudiziaria.

6. In caso di inerzia del comune, per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 8.

7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale n. 1/2004, se dovuto.

Art. 8.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, con esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera d), del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2004, sono rimossi o demoliti a cura e, spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo comunque non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli, interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 1444/1968,0 nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4; della legge regionale n. 1/2004.

5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'autorità giudiziaria.

6. in caso di inerzia del comune, per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 3, comma 8.

Art. 9.

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività

1. Gli interventi edilizi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 1, realizzati in assenza della denuncia di inizio attività o in difformità da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro in termine congruo non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, da emettere nei termini di cui all'art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell'abuso e sulla base della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all'organismo edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell'abuso, da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.

3. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell'abuso.

4. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in base a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, di piani di settore, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria, in relazione all'entità delle opere da 600,00 a 6.000,00 euro, nonché in ragione della gravità dell'abuso.

5. Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai commi 3 e 4 la sanzione pecuniaria è applicata con le modalità e limiti previsti al comma 3.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano stati eseguiti su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, su conforme parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4, della legge regionale n. 1/2004.

7. Fatti salvi i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale n. 1/2004, se dovuto.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.

9. Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità, su suoli di proprietà dello stato o di enti pubblici si applicano le disposizioni dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

10. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla provincia e all'Autorità giudiziaria.

11. In caso di inerzia del comune per l'emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 3, comma 8.

Art. 10.

Mutamenti di destinazione d'uso realizzati in assenza di titolo abilitativo

1. I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo abilitativo di cui all'art. 33 della legge regionale n. 1/2004 sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro 300,00 a euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata dall'abuso;

b) nel caso che il mutamento della destinazione d'uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie:

1) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta ad euro 20,00 a metro quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;

2) euro 100,00 a metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi;

3) euro 50,00 per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola.

2. Contestualmente all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera a), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento del doppio del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale n. 1/2004, nonché gli adempimenti necessari al rispetto delle normative in materia di standard urbanistici, se dovuti, anche mediante la loro monetizzazione, nonché di quelli in materia sismica, di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche e di iscrizione al catasto. In caso di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell'abuso nei termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone il ripristino dello stato preesistente.

3. Nei casi previsti alla lettera b) del comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso il quale si provvede d'ufficio in danno dei responsabili dell'abuso.

4. La sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso sia effettuato con gli interventi abusivi di cui agli articoli 7, 8 e 9, si cumula con le sanzioni pecuniarie previste da detti articoli.

5. Fino alla definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, comma 5 e 25, comma 1 della legge regionale n. 1/2004, a fini del contributo di costruzione previsto al comma 2 del presente articolo, i mutamenti di destinazione d'uso sono equiparati alla ristrutturazione edilizia.

Art. 11.

Annullamento del permesso di costruire o del piano attuativo da parte della provincia

1. Entro dieci anni dalla loro adozione, possono essere annullati dalla provincia le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi comunali, nonché non conformi a prescrizioni del piano urbanistico territoriale o del piano territoriale di coordinamento provinciale o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione; nello stesso termine possono essere annullati gli atti di approvazione di piani attuativi o parti di essi e gli atti e i titoli abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili interessati, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990.

3. In pendenza delle procedure di annullamento, la provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il provvedimento di annullamento di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ordina la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, salvo quanto previsto al comma 7. Ove il comune non provveda entro il termine stabilito si applicano le disposizioni dell'art. 13.

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titoli abilitativi di cui all'art. 18 e all'art. 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente alla data della presentazione della denuncia di inizio attività o della domanda di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale medesima.

7. Con apposito provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, previo accertamento, sono sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale gli interventi realizzati in attuazione del piano attuativo annullato.

Art. 12.

Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato

1. In caso di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, anche per non recare pregiudizio alle opere edilizie eseguite legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione è calcolata «in relazione» all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi regionale.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 17.

Art. 13.

Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della provincia

1. In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in contrasto con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del piano urbanistico territoriale o del piano territoriale di coordinamento provinciale, o comunque con la normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la provincia può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al comune ad adempiere entro il termine fissato dalla provincia stessa. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale i responsabili dell'abuso sono tenuti a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la provincia dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con il titolo abilitativo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell'esecuzione dei lavori in assenza di denuncia di inizio attività o alla data della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 21 della predetta legge regionale.

Art. 14.

Demolizione di opere abusive

1. La demolizione a cura del comune, o della provincia è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta dell'ente.

2. I relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal comune o dalla provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, il comune e la provincia possono anche avvalersi, per il tramite del servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, delle strutture tecnico - operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa e il presidente della giunta regionale.

4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.

Art. 15.

Competenze della Regione, della provincia e del comune

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 3, il comune dà tempestiva comunicazione alla provincia dell'avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti sanzionatori adottati. La provincia verifica l'esito dei provvedimenti di vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del presente titolo.

2. Il comune e la provincia effettuano gli adempimenti relativi agli abusi di cui al presente titolo, in modo da permettere l'archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché lo stato di attuazione dei medesimi.

3. La Provincia, sulla base dei dati di cui al commi 1 e 2, invia semestralmente alla Regione una dettagliata relazione informativa sulle attività effettuate con l'indicazione dei provvedimenti adottati dal comune e dalla provincia medesima, in riferimento alle diverse tipologie di abuso.

4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio e sull'acquisizione delle informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione si avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province di cui ai commi 2 e 3, nonché dall'autorità giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e coordinamento assunto per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 1/2004 sono definiti gli obiettivi ed il funzionamento dell'osservatorio.

Art. 16.

sanzioni amministrative per violazione della disciplina in materia di normativa tecnica

1. Le violazioni delle norme in applicazione dell'art. 40, comma 3 della legge regionale n. 1/2004 sono soggette anche alla sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 applicata dalla provincia in rapporto all'entità della violazione.

Capo IV

TITOLI ABILITATIVI IN SANATORIA

Art. 17.

accertamento di conformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2004 o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, art. 8, comma 1, art. 9, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere la sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato, in conformità alle disposizioni del titolo secondo della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. Per le violazioni di cui all'art. 10 il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale n. 1/2004. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. L'adeguamento del piano attuativo ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al comune di una somma da parte dei proprietari degli immobili interessati da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in relazione all'entità degli interventi oggetto di adeguamento.

3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'art. 17 della legge regionale n. 1/2004, con esclusione della possibilità di applicare l'intervento sostitutivo della provincia di cui all'art. 19 della stessa legge regionale. Il provvedimento con il quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in sanatoria ed è trasmesso alla provincia ai sensi del comma 6 dell'art. 3.

4. Ove l'intervento realizzato in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità da essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della denuncia di inizio attività a sanatoria, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 6.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione all'entità dell'intervento, oltre al pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Alla denuncia di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all'art. 21 della legge regionale n. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 7 dello stesso articolo abbia esito negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all'interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 6 della legge regionale n. 1/2004 la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 500,00 euro.

6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, in materia igienico-sanitaria, nonché a quanto previsto dall'art. 40 della legge regionale n. 1/2004 ed è sottoposto a quanto disposto al comma 6 dell'art. 23.

7. Il parere favorevole della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004, nonché l'effettuato pagamento della somma ai sensi e per gli effetti degli articoli 160, comma 4 e 167, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, costituiscono presupposto per l'applicazione di quanto stabilito ai commi 2 e 4. Il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell'art. 167, comma 1 del decreto legislativo 42/2004 è trasmesso alla competente Soprintendenza, che può esercitare le funzioni di cui all'art. 159, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004.

capo V

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 18.

norme di prima applicazione per l'accertamento di conformità

1. La procedura prevista dall'art. 17 si applica anche per l'accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2004 non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale. In tali, casi l'istanza è presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al comune nella misura prevista al comma 2 dello stesso art. 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo è condizionato a quanto indicato ai commi 6 e 7 dell'art. 17.

3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17, provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione degli immobili appartenenti ai beni pubblici demaniali e patrimoniali e comunicano al comune le eventuali opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, richiedendo il rilascio dello specifico titolo a sanatoria. Il comune, nei successivi centoventi giorni, si esprime sulla compatibilità delle stesse opere agli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo al conseguente rilascio del titolo abilitativo a sanatoria. Il medesimo è rilasciato con le modalità di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Il procedimento del presente comma può concludersi; per ogni singola richiesta, prima dei termini previsti per la presentazione del complesso delle comunicazioni. suddette.

TITOLO II

CONDONO EDILIZIO

Capo I

CONDONO EDILIZIO

Art. 19.

titolo abilitativo in sanatoria a seguito del condono edilizio

1. I limiti, le condizioni e le modalità per il rilascio dal titolo abilitativo in sanatoria, in relazione al condono edilizio di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, sono disciplinate dal presente titolo.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo I si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 della legge 21 febbraio 1985, n. 47, e l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché i termini temporali, le modalità e le procedure previste dall'art. 32 del decreto-legge 269/2003 convertito con modificazioni con la legge n. 326/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20.

interventi ammessi a sanatoria

1. Nell'ambito dell'intero territorio regionale, comprese le aree demaniali, sono suscettibili di sanatoria edilizia, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito del condono edilizio, di cui al decreto-legge 269/2003, convertito con modificazioni con la legge n. 326/2003, sempreché ultimate entro il 31 marzo 2003:

a) le opere riconducibili alla Tipologia n. 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo - e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003 dell'allegato 1 del decreto-legge medesimo, relativamente ad ampliamenti di edifici esistenti nei seguenti limiti:

1) fino a 30 metri quadrati di superficie per unità immobiliare. Il limite è incrementato a 45 metri quadrati nel caso di unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario che vi risieda stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) fino a 60 metri quadrati per unità, immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi;

3) fino a 100 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad attività produttive o a servizi ricadenti in zone di tipo D, E ed F di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968;

b) le opere riconducibili alla Tipologia, n. 2 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003 dell'allegato 1 del decreto-legge medesimo, entro i limiti volumetrici previsti al comma 25 dell'art. 32 dello stesso decreto-legge;

c) le opere riconducibili alle seguenti tipologie di illecito edilizio indicate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al decreto-legge medesimo, anche con eventuale modifica delle destinazioni d'uso, siano esse realizzate in conformità o in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003:

1) Tipologia n. 3; (opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3, comma 1, lettera *d)* della legge regionale n. 1/2004 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

2) Tipologia n. 4; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge regionale n. 1/2004 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444/1968;

3) Tipologia n. 5; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge regionale n. 1/2004 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo;

4) Tipologia n. 6; (opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art. 3, comma 1, lettera *b)* della legge regionale n. 1/2004 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

2. I limiti dimensionali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* non trovano applicazione e sono aggiuntivi relativamente agli interventi di:

a) chiusura di superfici di logge e portici;

b) realizzazione di locali interrati o seminterrati purché per questi ultimi l'altezza media ponderale delle pareti emergenti dal terreno non superi i metri lineari 1,00.

3. Le opere di cui al comma 1, lettera *a)* e *b)* e al comma 2 non possono comunque comportare il superamento dei limiti volumetrici massimi stabiliti all'art. 32, comma 25 del decreto-legge 269/2003.

Art. 21.

interventi non ammessi a sanatoria

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47/1985, dal comma 27 dell'art. 32 del d.l. 269/2003, non sono suscettibili di sanatoria:

a) le opere o gli edifici previsti in demolizione da titoli abilitativi o da piani attuativi;

b) il cambiamento di destinazione d'uso di edifici in zona agricola che abbia comportato destinazioni diverse dagli annessi agricoli, qualora non riguardi annessi agricoli o vani accessori collocati all'interno dell'edificio residenziale o in aderenza allo stesso;

c) l'utilizzo di aree in zona agricola per usi del suolo diversi da quello agricolo o che non riguardino attrezzature sportive e ricreative non costituenti volumetria purché realizzate al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo e agrituristico;

d) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto previsto all'art. 20, comma 1, lettera *b)*;

e) gli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettera *a)* concernenti l'ampliamento di edifici oggetto di titolo abilitativo a sanatoria conseguente precedenti condoni edilizi di intere nuove abitazioni o attività produttive o servizi;

f) gli interventi realizzati su terreni gravati da vincolo di uso civico;

g) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento su beni culturali di cui alla parte seconda. Titolo I del decreto legislativo n. 42/2004;

h) gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, nonché nei centri storici, nei siti archeologici, nell'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati nelle carte 23, 24 e 25 e all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, con esclusione di quelli di cui all'art. 20, comma 2.

Art. 22.

condizioni per la sanatoria

1. Ai fini del calcolo dell'oblazione e del contributo di costruzione gli interventi di modifica della destinazione d'uso con o senza opere edilizie, sono equiparati alle opere di ristrutturazione edilizia di cui alla tipologia 3 indicata all'art. 20, comma 1, lettera *c)*. Nel caso in cui la modifica della destinazione d'uso riguardi vani di edifici posti al piano sottotetto o terreno, la sanatoria è ammessa purché siano rispettate le limitazioni e condizioni di cui all'art. 34, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2004.

2. Per gli ampliamenti di cui all'art. 20, comma 1, lettera *a*) o per i nuovi edifici di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b*) relativamente ad annessi agricoli, è costituito, prima del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.

3. La sanatoria delle opere e degli interventi che interessano le aree e gli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 è subordinata al parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'art. 4 medesimo.

4. Alle aree di cui all'art. 32, comma 27, lettera *d*) del decreto-legge n. 269/2003 convertito con la legge 326/2003, sono aggiunti i siti di interesse naturalistico e le aree boscate di cui rispettivamente agli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 27/2000.

5. La sanatoria edilizia prevista all'art. 20, commi 1 e 2, qualora comporti aumento di carico urbanistico, è ammessa a condizione che siano soddisfatte, prima del rilascio del relativo titolo a sanatoria, le condizioni in materia di standard urbanistici di cui all'art. 26 della legge regionale n. 31/1997 e all'art. 61 della legge regionale n. 27/2000, ricorrendo anche alla monetizzazione in base ai valori stabiliti dalle tabelle parametriche regionali aggiornate su base ISTAT, ovvero stabiliti dal comune.

6. Per gli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettere *a*) e *c*) è consentita la sanatoria anche delle opere realizzate su immobili di cui all'art. 32, comma 27, lettera *d*) del decreto-legge n. 269/2003 convertito con n. 326/2003 così come integrate dal comma 4 del presente articolo, previo assenso degli enti preposti alla tutela delle aree e degli immobili vincolati è del parere favorevole della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

Art. 23.

Modalità della sanatoria

1. Alla domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, riferita a singole unità immobiliari, è allegata la dichiarazione resa da tecnico abilitato, utilizzando il modello approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera *c*), ai fini di cui all'art. 18, commi 1 e 5, secondo periodo e all'art. 39 comma 5 della legge regionale n. 1/2004, oltre alla documentazione di cui ai commi 32 e 35 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con la legge n. 326/2003, nella quale deve essere altresì asseverato:

a) le dimensioni e lo stato delle opere interessate con allegati i relativi elaborati in base all'elenco approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 1/2004; in caso di ampliamento di unità immobiliari, i grafici dovranno riportare anche le unità immobiliari originarie con l'indicazione della loro superficie e destinazione;

b) la destinazione d'uso e la superficie del manufatto oggetto di sanatoria.

2. Entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda medesima con:

a) pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso rilasciati dai soggetti competenti;

b) il certificato di un tecnico abilitato attestante la quantificazione del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative;

c) una relazione contenente quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2004, nei casi di interventi che interessano le aree di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004;

d) la certificazione del rispetto della normativa antisismica vigente all'entrata in vigore della presente legge o della possibilità di eseguire opere di adeguamento antisismico.

3. Qualora l'immobile oggetto di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega al comune o sia necessario acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 1/2004, il relativo atto di assenso è adottato, entro novanta giorni dalla presentazione dei documenti integrativi di cui al comma 2, dal responsabile dell'ufficio preposto.

4. Qualora l'immobile oggetto della richiesta di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli atti di assenso necessari dei soggetti preposti non siano stati trasmessi ai sensi del comma 2, il comune, tramite lo sportello unico per l'edilizia può convocare, ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso stessi, anche su richiesta dell'interessato, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 241/1990.

5. Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile del procedimento può, per una sola volta e comunque entro il termine di cui al precedente comma 4, richiedere agli interessati documentazione integrativa o chiarimenti.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, detta con apposito atto anche le eventuali condizioni e le prescrizioni per consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale dei manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2004. L'interessato è tenuto ad effettuare la riqualificazione prescritta entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo a sanatoria o dal termine più breve fissato dal comune. In caso di mancato rispetto ditali condizioni e prescrizioni, lo stesso dirigente o responsabile, procede all'annullamento del titolo abilitativo rilasciato e all'applicazione della sanzione di cui all'art. 12, comma 1.

7. Ai fini dell'attestazione concernente gli aspetti igienico-sanitari delle opere oggetto di sanatoria si applica anche quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 1/2004.

8. Le domande di sanatoria presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono esaminate con riferimento alle condizioni, limiti e modalità regolate dal presente titolo e possono essere ritirate, ripresentate o integrate entro il termine di cui al comma 32 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti penali per i quali le condizioni sono riferite alle prescrizioni dell'art. 32 del decreto-legge medesimo.

Art. 24.

Oneri concessori

1. L'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento sono effettuate secondo quanto previsto dal comma 38 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 convertito con modificazioni con la legge n. 326/2003.

2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria ai sensi del presente articolo, sono incrementati nella misura del cento per cento rispetto a quella definita al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in applicazione delle vigenti normative.

3. Alle domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge regionale n. 1/2004, gli oneri concessori sono applicati nella misura prevista agli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale n. 1/2004.

4. I proventi determinanti dalla quota di oneri concessori aggiuntivi di cui al comma 2, nonché gli importi derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici di cui all'art. 22, comma 6, sono finalizzati esclusivamente all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, nonché ai costi aggiuntivi per l'istruttoria delle domande di condono edilizio. Le amministrazioni comunali possono prevedere la corresponsione di incentivi straordinari ai propri dipendenti o collaboratori nell'ambito di progetti finalizzati da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, nonché ricorrere a collaborazioni a tempo determinato.

5. Ai fini di concorrere al finanziamento delle attività di cui al comma 4 l'Amministrazione comunale può applicare il raddoppio dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Art. 25.

Oblazione

1. L'oblazione relativa alle opere abusive oggetto di sanatoria, compresa quella derivante dall'eventuale conguaglio, è incrementata nella misura del dieci per cento per le finalità previste al comma 33 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni con la legge n. 326/2003, nonché dell'art. 39 della legge regionale n. 1/2004 e tale incremento è versato alla Regione in unica soluzione al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Il versamento della misura dell'oblazione alla Regione è effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Regione Umbria. Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sanatoria la somma è restituita all'interessato.

Art. 26.

Termini ed effetti per la sanatoria

1. La mancata presentazione dei documenti previsti all'art. 23, commi 1, 2 e 5 della presente legge e dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 entro il termine di centoventi giorni dalla data della richiesta di integrazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, comporta il conseguente diniego del titolo abilitativo a sanatoria.

2. La determinazione nella domanda di sanatoria è adottata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 32 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003 e successive modificazioni, il quale verifica esclusivamente:

- a) la completezza della documentazione presentata;
- b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento asseverato dal tecnico abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) con le condizioni previste dal presente titolo per la sanabilità delle opere;
- c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, dei diritti ed oneri di segreteria, della quota definitiva dell'oblazione e dell'eventuale monetizzazione delle aree per standard;
- d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e nulla osta necessari.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al comune si sostituisce la provincia, che di conseguenza beneficia di quota parte, pari al cinquanta per cento, dei proventi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 per l'istruttoria ed il rilascio dei titoli abilitativi a sanatoria. La provincia si sostituisce, previa diffida al comune ad adempiere entro congruo termine e provvede al rilascio del titolo abilitativo a sanatoria entro un anno dal termine di cui al comma 2. La provincia in sede di rilascio del titolo abilitativo a sanatoria detta con apposito atto anche le prescrizioni ai fini previsti al comma 6 dell'art. 23.

4. Il certificato di agibilità per le opere e gli interventi oggetto di titolo abilitativo in sanatoria è sostituito da una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dall'intestatario del titolo e da tecnico abilitato attestante la rispondenza delle opere stesse alle previsioni contenute negli elaborati agli atti e alle prescrizioni del titolo abilitativo a sanatoria con le modalità di cui all'art. 30 della legge regionale n. 1/2004. La dichiarazione è presentata allo sportello unico per l'edilizia entro novanta giorni dalla data del titolo abilitativo a sanatoria o dalla scadenza del termine di cui al comma 6 dell'art. 23.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2004.

6. Il comune svolge i controlli in merito alla dichiarazione di asseverazione del tecnico abilitato di cui all'art. 23, comma 1, nonché in merito alla dichiarazione di cui al comma 4 con le stesse modalità di cui all'art. 39 della legge regionale n. 1/2004.

Art. 27.

Definizione degli interventi ammessi a condono edilizio

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 51 della legge n. 47/1985, e all'allegato 1 del decreto-legge n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003 per il calcolo dell'oblazione, ai fini del computo delle superfici ammesse a sanatoria ai sensi dell'art. 20, comma 1, si considera la sommatoria delle superfici utili coperte realizzate ad ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri perimetrali, con la esclusione di balconi e pensiline realizzati in oggetto rispetto alla parete dell'edificio, nonché delle scale esterne scoperte. Le superfici utili realizzate all'interno della sagoma di edifici esistenti legittimati che non abbiano comportato incrementi di volume sono riconducibili alla tipologia n. 3 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 20. I balconi, pensiline e scale esterne scoperte realizzate in oggetto rispetto alla parete dell'edificio sono riconducibili alla tipologia n. 6 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 20.

2. Nei casi in cui l'abuso edilizio sia quantificabile in volume, senza aumento della superficie, la superficie massima ammissibile di ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 20, è calcolata applicando la proporzione in base alla quale la superficie da determinare (S) sta alla superficie complessiva assentita delle unità immobiliari esistenti (Sc), come il volume eccedente rispetto a quello assentito (Ve) sta al volume assentito (Va), (S:Sc=Ve:Va).

3. Ai fini di quanto previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 20 si intende per unità immobiliare quella definita ai fini della vigente normativa sull'iscrizione a catasto degli immobili, come risultante antecedentemente alla realizzazione delle opere di ampliamento.

4. L'ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 20, per gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso avente titolo, o da unità immobiliari pertinenziali insistenti all'interno del lotto o dell'area, sempre dello stesso avente titolo, è ammesso per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle superfici di tutte le unità immobiliari interessate, salvo che ogni unità immobiliare si configuri come autonoma struttura abitativa, produttiva o a servizi.

5. Ai fini degli interventi suscettibili di sanatoria quelli relativi alla tamponatura di edifici o parti di essi rientrano nelle tipologie di illecito di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b).

6. Per opere ultimate di cui all'art. 32, comma 25 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, e al comma 1 dell'art. 20 della presente legge, si intendono quelle esistenti alla data del 31 marzo 2003 per le quali siano state completate le parti strutturali, ovvero, in caso di modifica della destinazione d'uso quando le unità immobiliari interessate siano complete funzionalmente.

TITOLO III

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Capo I

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Art. 28.

*Ritardato od omesso versamento
del contributo di costruzione*

1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, dal titolo abilitativo o da apposito provvedimento comunale del contributo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 1/2004 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al quaranta per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi di legge.

TITOLO IV

GRAVITÀ DELL'ABUSO

Capo I

VALUTAZIONE

Art. 29.

Valutazione della gravità dell'abuso

1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 la graduazione della gravità dell'abuso deve tener conto della localizzazione in ambiti o immobili di maggior valenza storico-architettonica naturalistico paesaggistica e urbanistica; nonché della tipologia edilizia e dell'entità dell'intervento.

2. Ai fini di cui al comma 1 il comune può emanare apposite disposizioni attuative.

TITOLO V

MODIFICHE DI LEGGI, ABROGAZIONI E NORME FINALI

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3

Art. 30.

Modificazioni dell'art. 110

1. Al comma 1 dell'art. 110 della legge regionale n. 3/1999 la lettera «r» è sostituita dalla seguente:

«r) al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai fini dell'art. 8, comma 4 della legge regionale 2 settembre 1974 n. 53, come modificato dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, ai fini della legge 21 febbraio 1977, n. 36 e in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento dell'impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile che possiede i requisiti previsti dall'art. 5 del regolamento del Consiglio della comunità europea n. 1257 del 17 maggio 1999».

Capo II

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27

Art. 31.

Integrazione dell'art. 34

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 27/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri linea, duecento dall'asse stradale della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o individuata come di progetto nella carta n. 33 della presente legge, o ridefinita sulla base dei progetti approvati.

1-ter. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1-bis, sono comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini dell'applicazione dell'art. 28 della presente legge, dell'attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, dell'attuazione delle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 2002, n. 166 in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e trasformazione di edifici esistenti, nonché dell'ampliamento dei nuclei e centri abitati purché non in avvicinamento alla sede stradale.

1-quater. I comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre la distanza di cui al comma 1-bis per nuove previsioni urbanistiche, da localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti. La Provincia, in sede di conferenza istituzionale, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 31/1997, per l'approvazione del PRG; effettua apposita valutazione della previsione comunale sulla base di specifiche considerazioni degli aspetti naturalistici-ambientali paesaggistici, nonché delle caratteristiche morfologiche e della qualità agronomica delle aree interessate e sempreché gli interventi non impediscano visuali panoramiche o creino pregiudizio ad elementi paesaggistici di pregio qualificanti il territorio. La provincia valuta altresì il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico e di immissione nell'atmosfera.

Art. 32.

Integrazione dell'art. 65, così come modificato dall'art. 55 della legge regionale n. 1/2004

1. Il comma 3 dell'art. 65 della legge regionale n. 27/2000 è così sostituito:

«3. Sono consentiti interventi anche di parziale-demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad un distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980».

Art. 33.

Integrazione con l'art. 65-bis

1. Dopo l'art. 65 della legge regionale n. 27/2000 è aggiunto il seguente:

«Art. 65-bis (Salvaguardia dell'ambito aeroportuale). — 1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui all'art. 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato dell'Aeroporto di Perugia - S. Egidio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1991, n. 581 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delocalizzate fuori dalle medesime, comunque all'interno dello stesso territorio comunale, fermo restando i volumi preesistenti, nel rispetto delle altezze massime previste dalla zona di nuovo insediamento; tali interventi sono esonerati dal contributo di costruzione di cui al titolo III della legge regionale n. 1/2004. La nuova localizzazione è definita con apposita convenzione con il comune.

2. La delocalizzazione dei fabbricati effettuata a seguito di procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere aeroportuali è condizionata alla stipula di apposita convenzione tra l'autorità espropriante e il proprietario dell'immobile per regolare i relativi rapporti e modalità.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 31

Art. 34.

Modificazioni dell'art. 33

1. All'art. 33 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 le parole «La delibera di adozione e di approvazione del P.R.G., del piano attuativo, la relativa documentazione, nonché copia della deliberazione della provincia con allegato il verbale di cui all'art. 9, comma 5, sono inviati, entro il termine di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «La deliberazione di adozione, approvazione del P.R.G., del piano attuativo e delle relative varianti, comprese quelle di cui all'art. 30, comma 3, copia della relativa documentazione, nonché le deliberazioni della provincia, con allegato il verbale di cui all'art. 9 comma 5 e al comma 10 dello stesso art. 30, sono inviati dai rispettivi enti, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della loro adozione.».

Art. 35.

Integrazione dell'art. 14

1. All'art. 14 della legge regionale n. 31/1997 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale è trasmesso alla Regione che, attraverso il SITER, provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, dalla quale decorre l'effettiva applicazione e ne rende possibile la consultazione.».

Capo IV

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1.

Art. 36.

Integrazione dell'art. 3

1. Al comma 1, lettera e), n. 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004, dopo la parola «comune», sono aggiunte le seguenti parole: «, compresa l'escavazione dei pozzi».

Art. 37.

Modifica dell'art. 4

1. Al comma 4, lettera a) dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, le parole: «di norma» sono soppresse.

Art. 38.

Integrazione dell'art. 5

1. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola «affidano» sono aggiunte le seguenti parole «, entro e non oltre il 30 giugno 2005.».

Art. 39.

Inserimento dell'art. 7-bis

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis (*Prima attuazione del piano energetico regionale*). — 1. In attuazione del piano energetico regionale approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004, gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all'art. 7.

2. L'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione è delegata al comune. Per il rilascio del titolo abilitativo si applica quanto previsto al titolo II e all'art. 26, comma 1, lettera e) della presente legge, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del piano energetico di cui al comma 1 e del decreto legislativo n. 387/2003.».

Art. 40.

Modificazioni dell'art. 11

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2004 è soppressa la lettera c).

2. All'art. 11 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Ferme restando le limitazioni previste al comma 1, il coordinatore in materia di sicurezza e salute di cui al decreto legislativo n. 494/1996, durante la realizzazione dell'opera è tenuto a vigilare sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e denunciare le eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla cassa edile, nonché al direttore dei lavori.».

Art. 41.

Integrazione dell'art. 21

1. All'art. 21 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente comma:

«11. La presentazione della denuncia di inizio attività per varianti in corso d'opera, relativamente agli interventi di cui all'art. 20, non comporta la sospensione dei lavori ed ha immediata efficacia a condizione che alla documentazione di cui al comma 1 siano allegati, ove necessari, le attestazioni relative alla denuncia dei lavori di cui all'art. 40, i pareri della commissione comunale di cui all'art. 4 e l'autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 22.».

Art. 42.

Modificazione dell'art. 32

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 1/2004 è soppressa la parola «non».

Art. 43.

Modificazione dell'art. 34

1. Al comma 1, alinea dell'art. 34 della legge regionale n. 1/2004, dopo le parole «interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani» sono aggiunte le parole «, sostanzialmente corrispondenti.».

Art. 44.

Aggiunta dell'art. 39-bis

1. Dopo l'art. 39 della legge regionale n. 1/2004 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 39-bis (*Raccolta dei dati del fabbricato*). — 1. La Regione con apposito regolamento, sentito il consiglio delle autonomie locali, provvede a definire le modalità con cui i comuni raccolgono i dati su ogni singolo fabbricato, con particolare riferimento ai titoli abilitativi, alle conoscenze dell'area di sedime, alla sicurezza degli edifici, compresa la presenza di materiali inquinanti o pericolosi e al contenimento dei consumi energetici, tenendo anche conto dell'epoca di realizzazione degli edifici medesimi.».

Art. 45.

Modificazioni dell'art. 40

1. Al comma 2, primo periodo, dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole «sportello unico per l'edilizia» sono aggiunte le seguenti parole «o alla provincia.».

2. Al comma 2, terzo periodo, dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2004 sono soppresse le seguenti parole: «allo sportello unico per l'edilizia».

3. Al comma 2, quarto periodo, dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole «lo sportello unico» sono aggiunte le seguenti parole «o la provincia.».

Art. 46.

Modificazione dell'art. 46

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 46 della legge regionale n. 1/2004 le parole «tutela assoluta» sono sostituite dalla parola «valorizzazione».

Capo V

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23

Art. 47.

Modificazione dell'art. 46

1. All'art. 46, comma 1, della legge regionale n. 23/2003 le parole «ad eccezione di» sono sostituite con «ivi».

Capo VI

NORME SPECIALI

Art. 48.

Norma speciale per le aree terremotate

1. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2005, al fine di verificare la possibilità del rientro alla normalità nelle aree interessate, attraverso l'individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio.

2. Quanto previsto al comma 1 si applica ai manufatti realizzati nei comuni di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, destinati ad abitazione di nuclei familiari, che per effetto della crisi sismica suddetta, sono stati sgomberati dalla loro residenza principale, nonché quelli costruiti, in fase di emergenza, da privati o da enti pubblici, ovvero con il contributo pubblico, destinati alla ripresa delle attività produttive, ivi comprese le strutture per il ricovero degli animali, ancora utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VII

ABROGAZIONI E NORME FINALI

Art. 49.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'art. 49 della legge regionale n. 1/2004;
 b) le lettere c) ed e) del comma 1, i commi 1-bis e 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 31/1997;
 c) la legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 e la legge regionale 16 giugno 1999, n. 14 nonché tutte le norme che prevedono il parere della commissione tecnico amministrativa, di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 200 il parere del Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 ed in particolare:
 1. il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
 2. all'art. 12, comma 6 della legge regionale n. 9/1995, le parole «, previo parere del Comitato consultivo regionale per il territorio»;
 3. il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28;
 4. all'art. 16, comma 7 della legge regionale n. 28/1995, le parole «e sentito il CCRT, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20», nonché l'intero terzo periodo dello stesso comma;
 5. il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.
 d) l'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 e relativo allegato;
 e) la legge regionale 2 novembre 1982, n. 49.

Art. 50.

Norme finali

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo per i comuni dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed alle relative normative regionali in materia di piani pluriennali di attuazione.
 2. Le funzioni del comitato consultivo regionale per il territorio abrogato all'art. 49, comma 1, lettera c) sono svolte dai competenti servizi regionali, salvo quanto previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 3. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.
 4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a raccogliere l'intera normativa regionale in materia edilizia in un testo coordinato, comprendente anche i relativi provvedimenti attuativi della medesima.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

NORMA FINANZIARIA

Art. 51.

Norma finanziaria

1. Le somme spettanti alla Regione di cui all'art. 25, per un importo di 1.000.000,00 di euro, sono introitate nella unità previsionale di base 3.01.004 del bilancio regionale, parte entrata, denominata «Entrate extratributarie» (cap. 2457).
 2. Per gli interventi vincolati per le finalità di cui al comma 33 dell'art. 32 della legge 326/2003 è autorizzata la spesa rispettivamente di:
 850.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione di abusivismo edilizio da iscriverne nella unità previsionale di base 3.02.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana» (cap. 7031);
 150.000,00 euro per gli interventi previsti all'art. 15, comma 4 da iscriverne nella unità previsionale di base 5.01.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia» (cap. 5866).

3. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti complessivi di cui al comma 2 pari a 1.000.000,00 di euro è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata di cui al comma 1 iscritta nella unità previsionale di base 3.01.004.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 novembre 2004

LORENZETTI

04R0705

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, emanati dall'amministrazione regionale per violazioni a norme tributarie o per l'applicazione di sanzioni amministrative, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto di notifica, è fissato nella misura unitaria di € 6,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.

2. Per il triennio 2004-2006 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese, già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dallo Stato, dall'Unione europea o a risorse proprie della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articoli 12 e 15, comma 5, 17 e 33.

3. Il termine previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, art. 17, è differito di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Al secondo rigo, comma 1, art. 3 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.23, le parole «di cui alla U.P.B. 4.16.41» sono sostituite dalle parole «di cui alla U.P.B. 6.23.222.».

2. L'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, è così modificato:

a) al comma 3, dopo la parola «concessionario» aggiungere le parole «e dal titolare»; dopo la parola «carburante» aggiungere le parole «o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui alla lettera d), comma 1, art. 1, del decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996»;

b) al comma 4, dopo le parole «successivo» elidere «a quello di erogazione»; dopo le parole «articoli 17, 18 e 19» aggiungere le parole «o con versamento sul conto della tesoreria Regione Campania»;

c) al comma 6, dopo la parola «tributo» aggiungere il periodo «effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 e presentata alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono»; dopo la parola «comma 13» aggiungere le parole «del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50, comma 1».

3. Al punto 2), lettera d), comma 1, art. 1 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, dopo le parole «Vico Equense» sono aggiunte le parole «Meta di Sorrento».

4. I termini per la utilizzazione dei contributi concessi agli enti locali con i riparti degli anni 2000, 2001 e 2002, per lavori di impiantistica sportiva di cui alle lettere a) e c), comma 1, art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Decorsi tali termini, i contributi sono revocati. La proroga è concessa anche per i riparti di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, 18 ottobre 1989, n. 21 e 6 maggio 1985, n. 50.

5. I termini per l'approvazione dei progetti definitivi relativi agli interventi compresi nei piani esecutivi degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, di cui alla legge regionale n. 51/1978, sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. I termini indicati dal comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

7. Il beneficio di cui al comma 3, art. 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, è esteso ai progetti finanziati dalla Regione con la legge regionale n. 51/1978.

8. I termini di cui al comma 2, art. 16, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

9. Le lettere a) e b) del comma 1, art. 34 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, sono così sostituite:

a) «il 40% alle federazioni regionali proporzionalmente al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all'art. 1;

b) il 60% alle associazioni provinciali in proporzione al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all'art. 1.».

10. I termini indicati dal comma 4, art. 10, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono prorogati di novanta giorni.

11. È istituito un fondo per l'assistenza ai cittadini che per cause imprevedibili e non naturali hanno subito una limitazione al diritto di abitazione. Le procedure sono fissate con delibera della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il fondo è dotato per il corrente esercizio finanziario di € 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.3.10.

12. Al punto c), comma 1, art. 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, dopo la parola «esecutivi» sono aggiunte le parole «regionali o nazionali».

Art. 3.

1. È istituita l'enoteca regionale di Taurasi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti viti-vinicoli della provincia di Avellino con lo stanziamento di € 150.000,00 a gravare per il corrente esercizio finanziario sulla U.P.B. 2.76.183.

2. È istituito il parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed il parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino nel comune di Mercato San Severino, d'intesa con la sovrintendenza ai beni archeologici. Il relativo onere, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario corrente, pari ad € 300.000,00, grava sulla U.P.B. 1.1.3 per le spese di primo funzionamento di uno studio di fattibilità.

3. In via straordinaria ed al fine di contribuire alla ripresa economica delle aree agricole interessate, è imputato al bilancio regionale 2004 l'onere corrispondente ai contributi di bonifica gravanti sugli immobili che ricadono nelle zone disastrose dagli eventi del maggio 1998 e nei comprensori di bonifica dell'Agro sarnese nocerino e del bacino inferiore del Volturno relativi agli esercizi dal 1998 al 2002. La spesa pari ad € 3.500.000,00 grava sulla U.P.B. di riferimento «Risarcimento di mancati introiti nel bilancio dei consorzi di bonifica dell'Agro sarnese nocerino e del bacino inferiore del Volturno, a seguito della sospensione del pagamento dei contributi di bonifica disposta dalla Regione». Il contributo è corrisposto ai consorzi di bonifica interessati alla presentazione dei ruoli di bonifica relativamente agli esercizi dal 1998 al 2002 previa assunzione dell'impegno alla restituzione delle somme pagate dagli utenti allo stesso titolo.

4. L'elenco dei beni regionali alienabili, ai sensi del comma 3, art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, è incrementato dai seguenti cespiti:

a) appartamento in Caserta, alla piazza Matteotti n. 8, piano quarto, interno 11;

b) n. 4 ex caselli di bonifica in Bacoli, località Fusaro;

c) immobile in Salerno alla via Salvador Allende n. 45 - corpo di fabbrica posteriore;

d) immobile in Cava de' Tirreni (Salerno) al viale Mazzini n. 76 - ex O.N.P.I.;

e) fabbricato rurale in Zungoli (Avellino) alla via Cesare Battisti - largo Riscatto Baronale;

f) complesso immobiliare in Napoli alla Piazzetta Vita alla Sanità - ex ospedale San Camillo;

g) appartamento in Napoli alla via Roberto Bracco n. 15/A, scala E, piano quarto, interno 5;

h) ex casello di bonifica in San Tammaro (Caserta) - Mulino S. Antonio - Regi Lagni;

i) ex casello di bonifica in Caivano (Napoli) Ponte Carbonara - Regi Lagni.

5. Il diritto di prelazione riconosciuto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2003, si trovano nelle condizioni di cui ai punti a) e b), comma 3, art. 25 della legge regionale n. 18/2000, è riconosciuto agli enti pubblici.

6. L'art. 47 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 è abrogato. Se i soggetti preposti o alla nomina o alla designazione in organi collegiali regionali hanno effettuato la nomina o la designazione stessa, si provvede al consequenziale provvedimento di nomina di detti componenti in seno all'organo collegiale anche non contestualmente alla nomina di altri componenti l'organo stesso, limitatamente alle nomine di competenza regionale.

7. Il comma 1, art. 9 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è così modificato:

«Al difensore civico spetta una indennità pari ai 2/3 dell'indennità di funzione corrisposta ai consiglieri regionali.».

8. In previsione dell'attuazione del contratto decentrato del personale regionale, l'incremento del fondo per le alte professionalità relativamente alle annualità 2005-2006 del bilancio è fissato ad una misura non inferiore al 5% del monte salario.

9. È concesso un contributo straordinario di € 500.000,00 all'amministrazione provinciale di Napoli per la messa in sicurezza della strada regionale denominata «Raffaele Bosco», tratto Vico Equense Moiano.

Art. 4.

1. È autorizzata, in attuazione della delibera CIPE n. 26/2004, per il corrente esercizio finanziario la spesa di € 200.000,00 per il sostegno nella fase di avvio dei patti territoriali a gravare sulle risorse finanziarie della U.P.B. 6.23.59.

2. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 6 della legge di bilancio 2004, fino al limite di € 50.000.000,00 è destinato alle politiche di investimento deliberate dalla giunta regionale con provvedimenti n. 3950 del 7 agosto 2001, n. 912 dell'8 marzo 2002 e n. 942 del 14 marzo 2003.

3. La Regione Campania assicura le attività della sala operativa di protezione civile a cura del relativo settore regionale. Gli oneri gravano sulla U.P.B. 1.1.1.

4. Per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è corrisposto al sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi della predetta ordinanza, un contributo di € 1.000.000,00. Il commissario delegato, d'intesa con il settore regionale programmazione interventi di protezione civile sul territorio, provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza stessa a definire i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo ai singoli proprietari nei limiti dell'importo complessivamente assentito. Le unità immobiliari alle quali è concesso il contributo non possono essere alienate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di completamento dei lavori di ripristino o di ricostruzione. L'onere relativo al contributo pari ad € 1.000.000,00 grava sulla U.P.B. 1.1.1. È finanziato il completamento dell'intervento di cui al comma 5, art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3293 del 6 giugno 2003 per un importo di € 1.800.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.1.1.

5. Per l'istituzione e l'avviamento della facoltà di medicina presso l'Università di Salerno è concesso un contributo di € 800.000,00 a gravare sulla U.P.B. 6.23.54.

6. Le comunità montane possono utilizzare i fondi residui assegnati dalla Regione Campania ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, con le modalità di cui alla legge 13 novembre 2002, n. 256 ed in particolare con l'erogazione di contributi erariali di ricostituzione di aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali causati negli anni 1999, 2000, 2002, nonché per il ripristino delle strade interpoderali e dei danni causati alle opere di bonifica montana nei limiti delle risorse disponibili.

7. Le attività di istruttoria, erogazione ed assistenza tecnica e amministrativa relativa a strumenti di promozione e sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, finalizzate all'attuazione delle misure POR poste al comma 3, art. 67 della legge regionale n. 10/2001, sono equiparate ai servizi previsti al comma 1 dello stesso articolo. Per dette attività possono essere prorogate le convenzioni già in essere con l'amministrazione statale per interventi agevolati trasferiti alla Regione Campania.

8. Al presidente ed ai consiglieri di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari della Regione Campania, si applicano le norme di cui al comma 3, art. 18 della legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente ai permessi ed alle aspettative non retribuite.

9. In analogia a quanto previsto dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti o istituzioni o fondazioni o associazioni riconosciute, che perseguono fini esclusivamente di rilevante interesse socio-sanitario ed assistenziale, che svolgono attività nei locali degli istituti autonomi case popolari e del patrimonio regionale, è concesso stipulare contratti di locazione per un canone ricognitorio annuo non superiore al 60% di quello determinato dai rispettivi enti.

10. È autorizzato il rifinanziamento del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 15/2002 per un importo triennale di € 9.000.000,00 a decorrere dall'annualità 2005.

Art. 5.

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è istituito, a partire dal corrente esercizio finanziario, un fondo regionale annuale fondario di € 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227 per investimenti e opere pubbliche proposte dai comuni, con le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale n. 51/1978. Prioritariamente ed in misura non inferiore al 50% dello stanziamento complessivo, detto fondo è destinato alla incentivazione di opere intercomunali.

2. Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale ed il recupero dei piccoli centri abitati i soggetti che trasferiscono la propria residenza nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e classificati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e che si impegnano a restarvi per un quinquennio, per tale periodo:

a) sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7;

b) sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 8;

c) sono destinatari di agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale secondo i criteri e le direttive emanate dalla giunta regionale, mediante assegnazione di risorse finanziarie ai comuni con utilizzazione delle risorse di cui al fondo previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 10/2001;

d) per le prestazioni di igiene e sanità pubblica veterinaria esperate dalle aziende sanitarie locali sono applicate le tariffe di cui al tariffario approvato con delibera di giunta regionale n. 2232 del 7 giugno 2002, ridotte del 60%; detti provvedimenti sono resi esecutivi con apposito atto della giunta regionale.

3. L'assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato alla ricontrattazione dei mutui degli enti locali con la cassa depositi e prestiti per il tasso e per la durata dei mutui medesimi.

4. L'assessorato regionale agli enti locali promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, organizzando ambiti di unione di comuni non rientranti nelle comunità montane. Per tali unioni di comuni è istituito un fondo unico regionale per la incentivazione dei servizi associati intercomunali fissato per l'anno 2004 in € 2.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227, da utilizzarsi secondo le modalità della legge regionale n. 51/1978.

5. Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della Regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/1999 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze n. 2994/1999 e n. 2789/1998 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita.

L'agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore all'ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della difesa idrogeologica, con il compito, altresì, di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell'attività ordinaria. Per la gestione della fase transitoria è assegnata all'agenzia il fondo di € 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.1.1.

6. Per il sostegno e la promozione del sistema universitario campano e per il diritto agli studi universitari le previsioni del bilancio 2004 e quelle del bilancio triennale sono così determinate:

anno 2004: 10 milioni di euro;

anno 2005: 25 milioni di euro;

anno 2006: 30 milioni di euro.

Art. 6.

1. È istituita alle dirette dipendenze del presidente della giunta regionale una direzione di staff finalizzata all'elaborazione di un piano per la ricostruzione del sistema industriale della Regione Campania. Tale direzione deve essere supportata da una struttura organizzativa istituita con delibera della giunta regionale con il compito di:

a) operare una ricognizione dell'attuale apparato industriale regionale;

b) evidenziare le criticità attuali;

c) proporre soluzioni per il rilancio delle politiche gestionali per la ricostruzione del sistema industriale ed il rilancio del lavoro operaio;

la tabella «B» allegata alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 è conseguentemente modificata. Gli oneri finanziari connessi alla realizzazione dell'attività di competenza della direzione gravano sulle risorse della U.P.B. 1.4.235 che è incrementata di € 1.000.000,00. Ogni sei mesi la struttura è tenuta ad inviare relazione documentata al consiglio regionale.

2. Il personale operante nelle discipline individuate nella delibera di consiglio regionale del 2 luglio 2004, n. 268/1, compresi i fonologopedisti, in costanza di rapporto di lavoro possono continuare a svolgere la propria attività sotto la supervisione dell'equipe multidisciplinare o del direttore sanitario dei centri temporaneamente accreditati fino al conseguimento dei titoli universitari idonei con le modalità previste dai protocolli d'intesa tra Regione Campania e gli atenei. Detto personale rientra nel riconoscimento, anche retroattivo, delle capacità operative di ogni struttura ai sensi delle delibere di giunta regionale n. 1270 e n. 1272 del 28 marzo 2003. Le suddette disposizioni si applicano anche ai tecnici di laboratorio chimico-biologico in possesso di titolo di studio non equipollente.

3. In attuazione del comma 1, lettera h), art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con delibera di giunta regionale n. 1289 del 26 febbraio 1996, sono attribuiti alle province. Le aziende sanitarie locali continuano ad assicurare detti servizi fino al definitivo passaggio delle competenze alle province che sono tenute ad assicurare gli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2006. All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede con l'istituzione di apposito fondo di bilancio per ogni esercizio finanziario.

4. L'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2003, n. 30, è abrogato.

5. Al fine di adeguare le previsioni del bilancio e del bilancio triennale, i termini di legge, con esclusione delle norme di natura urbanistica, i riparti, le agevolazioni previste dalle leggi regionali per i comuni ricadenti nella «zona rossa» dell'area vesuviana, pur in diminuzione di abitanti, si applicano sulla base della popolazione residente nell'anno 2003.

6. Per tutte le funzioni di natura amministrativa di competenza della Regione Campania ed alle assegnazioni finanziarie da essa attribuite, i comuni di Pompei e Sant'Anastasia, sedi di santuari meta di pellegrinaggio, sono equiparati ad un comune con popolazione pari a 40.000 abitanti. Detta norma ha validità per un triennio.

7. La giunta regionale è autorizzata a provvedere direttamente agli interventi per la realizzazione del sistema depurativo di Solofra e Mercato San Severino per un importo complessivo di € 7.000.000,00. Per l'esecuzione delle opere si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 51/1978.

Alla relativa spesa si provvede per il corrente esercizio finanziario con lo stanziamento di € 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 2.66.137, nonché con lo stanziamento di € 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2005 a gravare sempre sulla stessa U.P.B.

8. L'art. 14 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, come sostituito dall'art. 86 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, è così modificato:

al punto *d*) sostituire la parola «quattro» con «cinque» relativamente alle commissioni consiliari permanenti e aggiungere le parole «e sei unità per le commissioni speciali»;

il personale di cui all'incremento previsto nel presente comma deve provenire dai ruoli del consiglio regionale o della giunta regionale; i posti resisi vacanti in tali ruoli non possono essere coperti.

9. È istituito un fondo per finanziare attività ed iniziative istituzionali rappresentate dalle aree generali di coordinamento della giunta regionale in sede di sessione di bilancio, quantizzato per il corrente esercizio finanziario in € 3.010.000,00 a gravare sulla U.P.B. 6.23.224, di nuova istituzione denominata «Spese per attività ed iniziative istituzionali».

Art. 7.

1. In attuazione della legge 1° agosto 2003, n. 206, la Regione Campania incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi del comma 3, art. 8, della costituzione. Dette attività sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di ogni nazionalità residenti nel territorio campano. In particolare, è promossa la realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile. Prioritariamente sono promosse le attività svolte dai soggetti di cui in precedenza presenti nelle realtà più disagiate. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari. Il relativo onere finanziario pari a € 2.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario grava sulla U.P.B. 4.16.41.

2. La Regione, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza. A tal fine, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all'art. 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, possono prevedere, nell'ambito dei propri regolamenti, la concessione su richiesta degli aventi diritto all'assistenza domiciliare:

a) di titoli validi per l'acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;

b) di contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia;

c) la giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei titoli e dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*). I relativi oneri quantizzati in € 2.000.000,00 gravano sulla U.P.B. 4.16.41.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

8 novembre 2004

BASSOLINO

04R0754

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 1 1 5 *

€ **2,00**